



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	5	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI ANNO 2022 - PLURIENNALE 2022/2025
DEL	30/05/2022	

L'anno **duemilaventidue** , il giorno **trenta** , del mese di **maggio** , alle ore **17:30** e seguenti, nel Comune di Forza d'Agro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di seconda convocazione in seduta pubblica nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Bartolone Pietro	X	
2) Brunetto Carmelo	X	
3) Chillemi Giorgio	X	
4) Ciobanasu Gabriella	X	
5) Di Cara Emanuele Giuseppe	X	
6) Gentile Carmela	X	
7) Lombardo Federico		X
8) Verzino Giulietta	X	
9) Santoro Cristina	X	
10) Smiroldo Claudio		X
Totali	8	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Bartolone Pietro** nella sua qualità di Presidente del Consiglio il quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Valentina La Vecchia**

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista La Proposta di deliberazione;

Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale;


Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli;

Dopo breve discussione nel merito, con voti favorevoli sei (Bartolone Pietro- Brunetto Carmelo- Chillemi Giorgio- Ciobanasu Gabriela- Di Cara Emanuele- Santoro Cristina), contrari due (Gentile, Verzino), espressi dai consiglieri comunali per alzata di mano ,

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, allegata alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale.
2. Con successiva votazione favorevoli sei (maggioranza), contrari due (Gentile, Verzino), dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Tari anno 2022 –
Pluriennale 2022/2025.

Premesso che

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23.12.2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- con delibera n. 443 del 31.10.2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 444 del 31.10.2019 la stessa l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- della deliberazione ARERA:
 - a) n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - b) n. 158 del 05.05.2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- della Determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la delibera 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;
- il documento per la consultazione datato 23.02.2021, n. 72/2021/R/RIF laddove vengono illustrati gli orientamenti iniziali che l'Autorità intende seguire nella regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire, a tutela di tutte le categorie di utenti (domestici e non), un adeguato livello qualitativo del servizio a fronte della tariffa corrisposta (OS 9);
- il documento per la consultazione datato 12.10.2021, n. 422/2021/R/RIF laddove vengono illustrati gli orientamenti finali che l'Autorità intende adottare nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti (OS 9), sviluppati a partire dagli ulteriori approfondimenti svolti in materia e in esito alle osservazioni pervenute in merito al precedente documento per la consultazione n. 72/2021/R/RIF;
- con il documento di consultazione datato 12.10.2021, n. 422/2021/R/RIF ARERA ha posto, altresì, in consultazione lo Schema di provvedimento finale che costituirà il testo integrato per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (RQRIF);
- della deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Considerato che

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;

Tenuto conto che

- con l'approvazione del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 1579, viene modificato l'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1998, n. 158 per la categoria degli studi professionali, introducendo anche la nuova modalità di riversamento del TEFA;
- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 24.12.2021 è stato prorogato alla data del 31 marzo 2022 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, comma 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228¹, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.02.2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il predetto termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alla data del 31 maggio 2022;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2022;

Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il Piano Economico Finanziario - P.E.F. - rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla determinazione delle tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

¹ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

Preso atto

- dell'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della Legge 24.04.2020 n. 27, secondo il quale i comuni potevano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il **31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 **può** essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3, introdotto in sede referente nel Decreto milleproroghe 2022, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che il PEF Rifiuti è stato redatto per il periodo regolatorio 2022-2025, così come previsto

dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera del 03.08.2021, n. 363/2021/R/riferente l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Acclarato che

- il Comune di Forza D'Agro svolge il servizio in ARO - ex articolo 5, comma 2 ter, della Legge Regionale n. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni e che il predetto ARO è stato autorizzato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 1150 del 23.07.2014;
- il P.E.F. rappresenta documento indispensabile al fine di consentire al Comune di poter procedere alla determinazione delle relative tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;
- per separato atto deliberativo di Consiglio Comunale verranno determinate le tariffe TARIP solamente per l'anno 2022, rinviando a successivi atti la modifica delle stesse per gli anni successivi;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2022, così come elaborato ed allegato alla presente proposta deliberativa, ammonta ad euro 294.877,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2022 dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/2021/DRIF comunque non può essere superiore all'importo di euro 294.877,00 così come rilevabile dallo stesso PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2023, così come elaborato ed allegato alla presente proposta deliberativa, ammonta ad euro 318.893,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2023 dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/2021/DRIF comunque non può essere superiore all'importo di euro 318.893,00 così come rilevabile dallo stesso PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l'anno 2024 e 2025, così come elaborato ed allegato alla presente proposta deliberativa, ammontano rispettivamente ad euro 318.865,00 ed euro 318.837,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2024 e 2025, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/2021/DRIF comunque non può essere superiore all'importo di euro 318.865,00 (anno 2024), ed euro 318.837,00 (anno 2025) così come rilevabile dallo stesso PEF allegato alla presente proposta deliberativa;
- che nel territorio in cui opera l'Ente è presente la società di regolamentazione del servizio rifiuti denominata SRR Messina Provincia - Società Consortile, la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamata

- la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario redatta dall'Ente - e validata dalla SRR Messina Provincia - ai sensi della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la relazione di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune - ex Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) come modificata dalla Delibera n. 15/2022 - datata 14.04.2022, prot. 706, rilasciata dalla SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente (che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la quale, tra l'altro, la stessa società, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del

Comune individua, di concerto con lo stesso, i fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:

✓ $b = 0,60$

✓ $\omega = 0,20$

Visti

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sulla Tassa sui Rifiuti;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisiti

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare il Piano Economico Finanziario, redatto in conformità alle delibere ARERA, per l'anno 2022 e pluriennale 2022-2025, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Di provvedere ad inviare nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, come da normativa nella parte narrativa riportata;

Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente-sezione Amministrazione trasparente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2020, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Il proponente



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 20/05/2022

CON OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI ANNO 2022 -
PLURIENNALE 2022/2025**

Il responsabile dell'area Economico - Finanziario

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

IL Responsabile dell'Area

F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 3 DEL 20/05/2022

CON OGGETTO

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI ANNO 2022 -
PLURIENNALE 2022/2025**


Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Il Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 04/2022

Oggetto: Piano Economico Finanziario (P.E.F.) Rifiuti relativo al periodo 2022-2025.

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio, presso la sede dell'Ente,

23.05.2022

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto dal *Dott. Rag. Orazio Mammino in gestione monocratica.*

si è adunato per esaminare, discutere e esprimere il relativo parere in merito all'approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI per il periodo 2022-2025.

Premesso che

- in data 20.05.2022, prot. 3676, viene trasmessa a mezzo pec la proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Tari anno 2022 - Pluriennale 2022/2025*";
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI - Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 23.12.2017, n. 205, ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- con delibera n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- con delibera n. 444/2019/R/Rif del 31.10.2019 la stessa Autorità ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 05.05.2020 laddove vengono riportate misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- la delibera 03 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha provveduto all'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, con la quale ARERA ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Considerato che

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;

Rilevato che

- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:
*“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.*
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, stabilisce testualmente:
 - alla lettera **a)** *“a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*
 - alla lettera **b)** *“a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*
- con l’approvazione del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, viene modificato l’allegato 1 al D.P.R. 27.04.1998, n. 158 per la categoria degli studi professionali, introducendo anche la nuova modalità di riversamento del TEFA;

Acclarato che

- il P.E.F. rappresenta documento indispensabile al fine di consentire al Comune di poter procedere alla determinazione delle relative tariffe al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;
- il P.E.F. Rifiuti per l’anno 2022, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 294.877,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l’anno 2023, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 318.893,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l’anno 2024, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 318.865,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;
- il P.E.F. Rifiuti per l’anno 2025, così come elaborato ed allegato alla proposta deliberativa in esame, ammonta ad euro 318.8737,00 come rilevabile dal Ta del PEF allegato alla proposta deliberativa;

- che nel territorio in cui opera l'Ente è presente la società di regolamentazione del servizio rifiuti denominata SRR Messina Provincia – Società Consortile, la quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019;

Tenuto conto che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministro dell'Interno datato 24.12.2021 è stato prorogato alla data del 31 marzo 2022 il termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, comma 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228¹, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.02.2022, n. 15, ha ulteriormente prorogato il predetto termine di presentazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alla data del 31 maggio 2022;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 maggio 2022;

Acquisiti

- il regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.09.2020;
- la nota del 19.05.2021, prot. 001059 con la quale la SRR Messina Area Metropolitana ha provveduto a trasmettere la validazione del PEF 2022-2025 dell'Ente redatto in conformità alla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019 e n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021;
- la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario redatta dall'Ente e validata dalla SRR Messina Area Metropolitana, come sopra riportato;

Visti

- il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, che disciplina il metodo per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ed in particolare l'articolo 8 disciplinante il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la prescritta relazione;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

¹ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*approvazione piano economico finanziario (PEF) Tari anno 2022 – pluriennale 2022/2025*”, tenuto conto che la SRR Messina Area Metropolitana ha provveduto a **validare** il P.E.F. 2022-2025 redatto dall'Ente in conformità alla delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019 e n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021.

Del ché si dà atto della odierna seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Orazio Mammino



S.R.R. Messina Area Metropolitana

Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Prot. n. ~~1058~~ **1059** del 19.05.2022

Al Comune di Forza d'Agrò

e p.c.

Al Consiglio di Amministrazione della
SRR "Messina Area Metropolitana"

Oggetto: Validazione PEF 2022-2025 ai sensi delle Delibere ARERA n. 443/2019 e n.363/2021.
Comune di Forza d'Agrò.

VISTI:

- la Legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3/2013;
- lo statuto della Società SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A.";
- la Delibera ARERA n. 443/2019 del 31.10.2019;
- la nota prot. n. 10655 del 12.03.2020 del Dipartimento Acqua e Rifiuti acquisita al prot. SRR al n. 422 del 13.03.2020 con la quale sono state trasmesse le direttive a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR e individua la SRR "Messina Area Metropolitana" quale Ente Territorialmente Competente (ETC) ai fini della validazione del PEF;
- la Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021;
- le note prot. n. 2882 del 22.04.2022, acquisita in pari data al prot. SRR n. 784, prot. n. 3132 del 03.05.2022, acquisita in pari data al prot. 906 e la nota prot. n. 3307 del 09.05.2022, acquisita in pari data con prot. n. 952, con le quali il Comune di Forza d'Agrò ha trasmesso, per la sua validazione, tutta la documentazione relativa al PEF 2022-2025, con allegati e attestazioni che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento;
- la delibera del Consiglio d'Amministrazione della SRR "Messina Area Metropolitana S.C.p.A." con la quale si è approvato il modello di validazione e si è dato mandato al dirigente dott. Arturo Vallone di visionare e valutare la conformità della documentazione inviata dai Comuni ai parametri di riferimento, nonché l'autorizzazione al dirigente ad esprimere il previsto parere ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019.

CONSIDERATO CHE:

- Il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Forza d'Agrò è svolto dalla ditta Onofaro Antonino srl;

- Il trattamento, recupero e smaltimento dei r.u. e la gestione della riscossione tributi e dei rapporti con l'utenza sono in capo allo stesso Comune di Forza d'Agrò;
- Il Comune di Forza d'Agrò ha trasmesso tutta la documentazione necessaria e prevista dalla Delibera 363/2021;
- Questo ETC, alla luce dei dati ricevuti:
 - prende atto e condivide la scelta del Comune di identificare i parametri di qualità e di prestazioni gestionali lo schema I di cui al punto 4.3 del MTR2;
 - verifica che il valore del fattore di sharing di cui all'art. 3 del MTR2, sulla base delle valutazioni fatte e dei valori della tabella di cui al punto 3.2, è $\omega = 0,2$;
 - in base ai dati ricevuti convalida la scelta dei valori rientranti nello Schema III di cui al punto 4.3 del MTR2, pari a 0% per il PG_a ed a 2% per il QL_a ;
 - prende atto della scelta di non quantificare le componenti di costo previsionale CO116 né il parametro $C116_a$, e di determinare il coefficiente di recupero di produttività X_a pari a 0,2 nella tabella di cui al punto 5.1 del MTR2;
 - condivide la scelta di applicare i seguenti valori di sharing: $b = 0,60$;
 - ritiene coerente con il PEF presentato la relazione di accompagnamento e la documentazione allegata;
 - prende atto che nella Relazione di accompagnamento il Comune dichiara di non poter quantificare i debiti nei confronti di ATOME2 per i contenziosi in essere con la stessa ditta e rileva, comunque, che eventuali debiti dovessero configurarsi nei confronti dello stesso ATO, anche quelli relativi all'attuale gestione liquidatoria, questi potranno essere inseriti in fase di aggiornamento del PEF nelle modalità previste dalla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF;
 - ritiene corretta la determinazione del parametro $(1+\rho_a)$ in base ai valori dei coefficienti sopra indicati e prende atto che, per i primi due anni del periodo 2022-2025, il rapporto $\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$, non consente di rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto all'art. 4 del MTR-2 per i primi due anni, 2022 e 2023 per le motivazioni espresse in relazione, mentre viene rispettato per il 2024 e il 2025;
- Tutto ciò visto e considerato, nell'esprimere


PARERE POSITIVO

per la validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Forza d'Agrò ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 e si resta in attesa della trasmissione da parte di codesto Ente della delibera di Consiglio Comunale di approvazione del relativo regolamento tariffario per la successiva trasmissione ad ARERA della stessa insieme alla documentazione validata con il presente documento.

Il Dirigente
dott. Arturo Vallone



COMUNE DI FORZA d'AGRO'



Relazione di accompagnamento al PEF (Piano Economico Finanziario)

TARI

2022-2025

Introduzione metodologica

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

Sommario

1	Premessa (E)	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	3
4	Attività di validazione (E)	3
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	4
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	4
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	5
5.1.3	Coefficiente C116	6
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	6
5.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	11
5.2.2	Componente previsionale CQ	6
5.2.2	Componente previsionale COI	6
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	7
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	7
5.4.1	Determinazione del fattore b	7
5.4.2	Determinazione del fattore ω	8
5.5	Conguagli	8
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	8
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	8
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	9
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	9
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.11	Ulteriori detrazioni	11

1 Premessa (E)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

1.1 Comune

Comune di Forza d.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è per il 2020 e fino al 31/03/2021 ATO ME4 dal 01/04/2021 la ditta Onofaro s.r.l.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF grezzo relativo al servizio integrato del gestore Onofaro s.r.l. redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti, dal gestore Onofaro s.r.l., secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l'Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

4 Attività di validazione (E)

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terziari preposto all'attività di validazione⁵, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale

Si allega la **DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ** dell'Ente.

5 Valutazioni di competenza del Comune (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il comune dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

Il comune relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario il comune, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati.

Anno 2022:

% RD	65%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	SODDISFACENTE ←
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	NON SODDISFACENTE ←

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

I valori determinati in base alle suddette valutazioni sono i seguenti:

	intervallo di riferimento	2022
γ_1	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	0
γ_2	$-0,15 < \gamma_1 \leq 0$	-0,15
γ		-0,15
$1+\gamma$		0,85

Anno 2023-2024-2025:

% RD	74%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	NON SODDISFACENTE

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

I valori determinati in base alle suddette valutazioni sono i seguenti:

	intervallo di riferimento	2023-2024-2025
γ_1	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	0
γ_2	$-0,15 < \gamma_1 \leq 0$	-0,15
γ		-0,15
$1+\gamma$		0,85

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario il comune indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovistandard di qualità introdotti dall'Autorità;

2022

Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;

Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.

2023

Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;

Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.

2024

Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;

Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.

2025

Valore QL 0% in quanto il Comune non ha previsto miglioramenti;

Valore PG 0% in quanto il Comune non ha previsto modifiche.

5.1.3 Coefficiente C116

Il comune dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per ciascun anno *a* (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO₁₁₆* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

2022 Valore C116 0%;

2023 Valore C116 0%;

2024 Valore C116 0%;

2025 Valore C116 0%.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, il comune dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale *CO₁₁₆*

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO₁₁₆*, il comune indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Il comune dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

Non è prevista la componente previsionale *CO₁₁₆* in quanto le attività commerciali sono

irrilevanti.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, il comune indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Non è prevista componente previsionale CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, il comune indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza. Ammortamenti delle immobilizzazioni

Il comune dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, il comune illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, il comune illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Non è prevista la componente previsionale COI.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Il comune dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, il comune illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, il comune illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Il comune descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energie e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Il comune relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

2022-2023-2024-2025

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?	SI
---	----

SELEZIONARE IL NUMERO DI GESTORI	2
----------------------------------	---

intervallo di riferimento	2022			valore unico
		0	0	
0,3 ÷ 0,6				0,6

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è b 0,60

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il comune indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

2022

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è ω 0,20

2023-2024-2025

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Il valore determinato in base alle suddette valutazioni è ω 0,20

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, il comune indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

Non sono previsti conguagli.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il comune dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

Si dà atto della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, il comune indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono ricoprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

NO.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, il comune dà atto della procedura partecipata attivata col/gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione effettuata specificando se la stessa si colloca all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025. Il comune indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non è prevista la rimodulazione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, il comune dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Non è prevista la rimodulazione.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il comune, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS_a* e *CTR_a*;
- c) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- e) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Per l'annualità 2022 il superamento del limite di crescita è dovuto ai maggiori costi CTR;

Per l'annualità 2023 il superamento del limite di crescita è dovuto ai maggiori costi CTR;

Per l'annualità 2024 il superamento del limite di crescita viene rispettato;

Per l'annualità 2025 il superamento del limite di crescita viene rispettato.

5.11 Ulteriori detrazioni

Il comune fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021⁶.

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1.

6. Precisazioni

Relativamente ai costi generali di gestione (**CGG**) si riferisce che:

la quota associativa da versare annualmente alla S.R.R. è inserita nelle voci di spesa del bilancio dell'Ente;

Nella contabilità economica dell'Ente non risultano iscritti crediti inesigibili relativi a R.S.U. da incassare;

Per quel che concerne la precedente gestione del servizio R.S.U. espletato dalla Società ATO ME 4 in liquidazione, si rappresenta che in atto il debito dell'Ente nei confronti della sopracitata Società non è quantificabile alla luce di contestazioni in essere relativi allo svolgimento di taluni servizi inseriti nei piani economici finanziari elaborati dalla Società ATO ME 4 ma realmente mai eseguiti, ciò comporterà se non si riuscisse a trovare un accordo, all'avvio di un contenzioso giuridizionale nelle sedi opportune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Bartolone Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina La
Vecchia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Santoro Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **31/05/2022** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li, _____

L'Addetto
F.to Lapi Marco
vecchia

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valentina La

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Forza d'Agrò _____
li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Valentina La
Vecchia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Forza d'Agrò, li

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Bartorilla